COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 88/2026 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 27/07/2026

Oggetto: MODIFICA PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2026-2028 - SEZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

L'anno 2026 addì 27 del mese di 07 alle ore 13:38 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

CANNITO NADIA	SINDACO	Assente
CROCI MARIA	VICE SINDACO	Presente in videoconferenza
BARONI GIANLUIGI	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
BATTAINI ANGELO	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
BOTTA CAROLA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
BERNARD JACOPO	ASSESSORE	Assente

Assenti: 2, Cannito Nadia, Bernard Jacopo.

Partecipa il SEGRETARIO ERMIDIO ROCCO.

Accertata la validità dell'adunanza la Sig.ra CROCI MARIA in qualità di VICE SINDACA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione della Vice Sindaca CROCI MARIA.

copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 statuisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (…) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: "per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente".

RICHIAMATE:

- deliberazione di C.C. n. 78 del 18.12.2025 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2026/2028;

copia informatica per consultazione

- deliberazione di C.C. n. 79 del 18.12.2025 di approvazione del Bilancio Finanziario di previsione 2026/2028;
- deliberazione di G.C. n. 170 del 19.12.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;
- la delibera di G.C. n. 48 del 24.03.2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il PIAO 2026-2028;

DATO QUINDI ATTO che:

in ossequio all'art. 6 del d.lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

PRESO ATTO che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

VISTO il nuovo conteggio relativo al calcolo della capacità assunzionale dell'ente effettuato utilizzando le risultanze del rendiconto di chiusura dell'esercizio 2025 , allegato al presente atto, dal quale si ribadisce che questo ente trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera f) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 23,32%, si colloca nella seguente fascia:

FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.

Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006. L'ente deve inoltre continuare a rispettare rigorosamente il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 o 562 della legge 296/2006, con le medesime regole di sempre, ma le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto di tale limitazione.

VISTA la proposta di modifica del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2026-2028 – Variazione n. 1, allegata al presente atto sotto la lettera "A" ("PIAO 2026-2028 – Sezione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2026-2028 - Variazione n. 1");

DATO ATTO che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio

copia informatica per consultazione

in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2018;

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2021;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

VISTO l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

RICHIAMATO l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui "Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente";

ATTESO che con proprio verbale del 13/07/2026 i Revisori dei Conti hanno accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

DATO ATTO che la presente modificazione influisce unicamente sul piano triennale delle assunzioni e che si considerano confermati tutti gli altri documenti eccetto il predetto;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal Responsabile del Servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio contabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.

copia informatica per consultazione

2) **DI DARE ATTO** che, a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 (come modificato dall'art. 16 della L. 12.12.2011 n. 183) nel Comune di Malnate non risultano situazioni di esubero o di eccedenza di personale.

3) **DI APPROVARE** la modifica al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2026-2028 – Variazione n. 1, inserito nella Sezione 3.3 del PIAO 2026-2028, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

4) **DI DARE ATTO** che l'attuale dotazione organica dell'ente, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere con il presente atto, è definita come da prospetto allegato, dal quale si evince anche la neutralità finanziaria della stessa.

5) **DI APPROVARE** lo schema riassuntivo allegato nel quale si evince che le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultate rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006.

6) **DI DARE ATTO** che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, troveranno copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2026 e del bilancio pluriennale.

7) **DI PROVVEDERE** ad inviare Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui "Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.".

8) **DI INFORMARE** dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.

9) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

La VICE SINDACA	**Il SEGRETARIO**
CROCI MARIA	**ERMIDIO ROCCO**

copia informatica per consultazione

CITTÁ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULL'APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2026-2028 – VARIAZIONE N.1

L'anno **duemilaventisei** il giorno 13 del mese di Luglio il sottoscritto Collegio dei Revisori dei Conti in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della proposta di deliberazione: "Modifica n.1 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione"

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Richiamati i seguenti disposti di legge:
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-*bis,* 557-*ter* e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001

Visto il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;

Vista la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, che fornisce indicazioni operative sull'applicazione della novella legislativa;

Vista la proposta di deliberazione, con la quale la Giunta Comunale intende approvare la "Modifica n.1 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione", contenente il "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028";

Visti gli allegati e i prospetti di calcolo redatti in base alla modifica in oggetto:
- Allegato A – Piano delle assunzioni 2026/2028;
- Allegato B1 – Criteri per il raccordo tra dotazione organica e limite massimo potenziale di spesa anno 2026;
- Allegato B2 – Criteri per il raccordo tra dotazione organica e limite massimo potenziale di spesa anno 2027;
- Allegato B3 – Criteri per il raccordo tra dotazione organica e limite massimo potenziale di spesa anno 2028;
- Allegato C – Spese di personale di cui all'art. 1, comma 557 della l. 296/2006;
- Allegato D – Capacità assunzionali.

Considerato già nella precedente formulazione si prevedevano:

- 9 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, di cui 7 in sostituzione di personale cessato o a copertura di posto vacante;

- 2 unità di personale a tempo pieno e determinato per 10,5 mesi;

- 1 unità di personale a tempo pieno e determinato per 12 mesi.

Con la presente modifica si intende aggiungere:

copia informatica per consultazione

- n. 4 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, di cui 1 in sostituzione di personale cessato in quanto a tempo determinato.

- n. 3 progressioni economiche verticali (o tra le aree) ordinarie collegate ai nuovi inserimenti di cui sopra.

Per l'anno 2027 e 2028 si prevede l'utilizzo di 1 unità di personale a tempo pieno e determinato per copertura delle cessazioni sopravvenute con medesima tipologia contrattuale.

Constatato che il Comune di Malnate, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, ha registrato, utilizzando i valori finanziari del conto consuntivo per l'esercizio 2024:

- un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 23,32 **%,** al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 e pertanto è considerato un Comune virtuoso;

Verificato che questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2025 (ultimo conto consuntivo approvato);
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati C;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 267/2000, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Dato atto che questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "*A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*";

Richiamato l'art. 3, comma 10-*bis,* primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui "*Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente*";

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Preso atto che ai sensi della novella legislativa i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

DATO ATTO

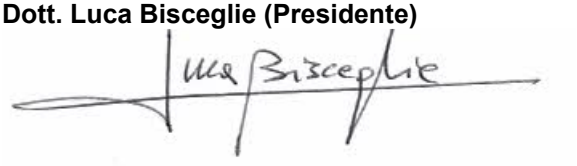
del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla programmazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2026/2028 con la proposta di deliberazione della giunta in oggetto.

Si attesta l'avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.

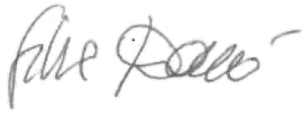
copia informatica per consultazione

Il Collegio dei revisori:

Dott. Luca Bisceglie (Presidente)



Dott.ssa Silvia Daccò (Membro)



Dott. Flavio Perico (Membro)



copia informatica per consultazione

COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

area AREA FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1856/2026 ad oggetto: MODIFICA PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2026-2028 - SEZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Malnate li, 27/07/2026

Sottoscritto dal Responsabile dell'Area
(CAFASSO ANTONIO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

UFFICIO PERSONALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1856/2026 dell' UFFICIO PERSONALE ad oggetto: MODIFICA PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2026-2028 - SEZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE si esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Malnate li, 24/07/2026

Sottoscritto dal Responsabile dell'Area
(AFKER MATTEO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

UFFICIO MESSI

Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 88 del 27/07/2026

UFFICIO PERSONALE

Oggetto: MODIFICA PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2026-2028 - SEZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE .

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Malnate, 29/07/2026

Sottoscritta
(BADALUCCO MAURO GASPARE)
con firma digitale

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

Certificato di Esecutività

Delibere di Giunta **N. 88 del 27/07/2026**

UFFICIO PERSONALE

Oggetto: MODIFICA PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2026-2028 - SEZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE .

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/08/2026 essendo decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune senza che siano stati sollevati rilievi.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Malnate, 10/08/2026

Sottoscritto dal Segretario Generale
ERMIDIO ROCCO
con firma digitale

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

Segretario Generale

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Delibere di Giunta N. 88 del 27/07/2026

UFFICIO PERSONALE

Oggetto: MODIFICA PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2026-2028 - SEZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE .

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi, dal 29/07/2026 al 13/08/2026

Malnate, 17/08/2026

Sottoscritta
(ERMIDIO ROCCO)
con firma digitale

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005

copia informatica per consultazione